

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 282 del 23 aprile 2024

**Convalida ai sensi dell'art. 21-*nonies*, comma 2, della L. 241 del 1990 del Decreto n. 1291 del 17 ottobre 2023 alla società IMMOBILIARE INDUSTRIALE FERRARESE S.R.L., ai sensi dell'Ordinanza n. 3 del 27 febbraio 2019 e *ss.mm.ii.*, Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici.**

**Richiamato** il proprio decreto n. 1291 del 17 ottobre 2023 avente ad oggetto “*Revoca totale del contributo concesso con Decreto n. 580 del 7 aprile 2020 alla società IMMOBILIARE INDUSTRIALE FERRARESE S.R.L., ai sensi dell'Ordinanza n. 2 del 19/02/2019 e *ss.mm.ii.*, Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici*”;

**Ritenuto** di doverne specificare i riferimenti normativi come segue:

- **Violazione dell'articolo 48, comma 1, Ordinanza 3/2019 – “Obblighi di carattere generale”**
  1. *I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:*
    - *di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;*
    - **di provare, al momento della presentazione della domanda di pagamento del contributo, che l'attività in relazione alla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi a contributo, sia ancora in corso di svolgimento oppure – nel caso di progetti finalizzati all'avvio di nuove attività – che sia stata effettivamente avviata**”;
    - la società **IMMOBILIARE INDUSTRIALE FERRARESE S.R.L.** nella domanda di concessione del 18/11/2019 risultava possedere il codice ATECO 68.20.01 “locazione di beni immobili propri” (visura camerale n. T337073128 del 03/12/2019), dichiarando nella medesima domanda che «*L'immobile risulterà quale sede operativa/unità locale al momento della domanda di pagamento con il seguente codice ATECO 55.20.51 “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence*». **Tuttavia**, come verificato in sede di istruttoria di liquidazione del saldo, dalla visura estratta dalla CCIA di Ferrara n. T483758394 del 26/07/2022, il beneficiario risultava ancora iscritto con il seguente codice ATECO: 68.20.01:

“locazione immobiliare di beni propri”. La predetta circostanza è altresì suffragata dall’esame della visura camerale della CCIAA di Ferrara e Ravenna n. T548691770 del 14/02/2024, nella quale il beneficiario risulta ancora registrato con codice ATECO 68.20.01. “locazione immobiliare di beni propri”;

- l’immobile oggetto dell’intervento non risulta – e non risultava in sede di domanda di pagamento ai sensi dell’art. 48, co. 1, Ord. 3/2019 – sede operativa/unità locale dell’Immobiliare Industriale Ferrarese: entro la data del 07/07/2022, termine previsto per la rendicontazione delle spese, l’unità locale non risultava attiva e aperta al pubblico. A comprova di ciò, si evidenzia come a) non risulta dai documenti depositati che sia stato dichiarato l’inizio attività al comune attraverso SCIA; b) non risulta dai documenti depositati che sia avvenuta l’apertura dell’unità locale presso l’immobile oggetto dell’intervento (FERRARA (FE), Corso MARTIRI DELLA LIBERTA' n.2-10 – CAP- 44121);

- nel corso degli approfondimenti è stata estratta la visura camerale n. T549085604 del 16/02/2024 del comodatario **Altea sas di Zanolini Marco e c.**, codice ATECO 55.20.51 “Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”, nella quale risulta l’apertura dell’unità locale, con SCIA del 09/08/2022, presso l’indirizzo “Piazza Girolamo Savonarola 20 nel Comune di Ferrara (FE)”; tuttavia, l’indirizzo Piazza Girolamo Savonarola 20 nel Comune di Ferrara (FE) in sede di sopralluogo è risultato essere la sede dell’intervento dell’immobile della società **IMMOBILIARE INDUSTRIALE FERRARESE S.R.L.**;

- **Pertanto**, risulta che il beneficiario non abbia rispettato quanto previsto dall’**art. 48, co. 1**, del Bando di cui all’Allegato 1 dell’Ord. 3/2019 e *ss.mm.ii.* in merito agli obblighi del beneficiario, con specifico riferimento al **mancato avvio dell’attività produttiva nell’immobile oggetto dell’intervento**.

• **Violazione articolo 36, lett. c), Ordinanza 3/2019 – “Variazione dei progetti”**

*1. I beneficiari dei contributi sono obbligati a presentare, al Servizio Qualificazione delle Imprese, una richiesta di autorizzazione alla variazione del progetto nei seguenti casi:*

[...]

**c) qualora si verifichi una variazione di denominazione del soggetto beneficiario del contributo o altra variazione dello stesso [...] (MODIFICA DEL BENEFICIARIO)**

- come già anticipato, il beneficiario è stato selezionato per una verifica in loco che si è svolta in data 25/01/2023 durante la quale è stato acquisito il contratto di comodato d’uso gratuito dell’immobile oggetto dei lavori realizzati e rendicontati, registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 19/08/2022 con la società Altea sas di Zanolini Marco e c.;

- quanto appena menzionato ha comportato, dunque – oltre al mancato rispetto da parte del beneficiario di quanto disciplinato dall’ART. 49, co.1 del Bando di cui all’Allegato 1 dell’Ord. 3

del 27 febbraio 2019 e *ss.mm.ii.* di cui al summenzionato preavviso di revoca del 18/04/2023 (CR-2417-2023) – anche la contestuale violazione degli obblighi di cui al succitato art. 36, lett. c), Ord. 3/2019, con riferimento alla ***mancata preventiva comunicazione alla Regione della variazione al progetto per preventiva autorizzazione***, a nulla rilevando che sia avvenuta una cessione dell’immobile a titolo gratuito, né che la compagine societaria del nuovo soggetto che si dichiara debba svolgere l’attività finanziata sia riconducibile a quella del soggetto beneficiario: l’irrituale modifica del beneficiario ha comportato una variazione del titolare del progetto originariamente assentito in spregio alle procedure amministrative previste dal Bando.

• **Violazione articolo 51, comma 1, lettera h), Ordinanza 3/2019 – “Cause di decadenza e revoca del contributo”**

*Si ha decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, oltre che nei casi previsti nei precedenti paragrafi del presente bando, anche qualora, entro i successivi 3 anni decorrenti dalla data di liquidazione:*

[...]

**h) il beneficiario apporti, senza alcuna preventiva comunicazione alla Regione, variazioni al progetto che necessitano di espressa autorizzazione.**

- A conferma di quanto detto con riferimento alla violazione dell’art. 36, Ord. 3/2019, la sanzione della revoca per il beneficiario è espressamente prevista dal summenzionato art. 51, co. 1, lett. h), Ord. 3/2019.

**Atteso**, dunque, **che** in data 06/03/2024 è stato avviato il procedimento di convalida ai sensi dell’art. 21-*nonies* con trasmissione di ulteriore preavviso di revoca avente prot. CR-889-2024;

**Atteso, infine, che** è decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni indicato nella suddetta comunicazione per la presentazione da parte del beneficiario di eventuali controdeduzioni;

**Vista** la L. 241/1990 e *ss.mm.ii.*;

**Vista** l’Ord. 3/2019 e *ss.mm.ii.*;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di **richiamare e confermare** integralmente il proprio **decreto n. 1291 del 17 ottobre 2023** avente ad oggetto “*Revoca totale del contributo concesso con Decreto n. 580 del 7 aprile 2020 alla società IMMOBILIARE INDUSTRIALE FERRARESE S.R.L., ai sensi dell’Ordinanza n. 2 del 19/02/2019 e ss.mm.ii., Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici*”;

2) di **specificarne** i riferimenti normativi così come dettagliati nelle premesse del presente decreto;

- 3) di **convalidare**, dunque, il già menzionato decreto n. 1291 del 17 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 21-*nonies*, comma 2, della L. 241 del 1990;
- 4) fermo il resto.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)